Dottore Commercialista Revisore Contabile

CREDITI D'IMPOSTA DECRETO SOSTEGNI BIS

(Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", cosiddetto **Decreto Sostegni Bis**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, convertito con modifiche dalla **Legge 23 luglio 2021 n. 106**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25, ha introdotto, tra le varie misure previste, al fine di sostenere l'economia ed abbattere i costi fissi delle imprese, nuovi crediti d'imposta e proroghe di quelli già esistenti.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

L'art. 4 del decreto ha esteso e prorogato il credito d'imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). In particolare, ai sensi del comma 1, viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e i tour operator, precedentemente previsto fino al 30 aprile 2021.

Con il comma 2, invece, il credito d'imposta viene riconosciuto relativamente ai canoni versati dai mesi da gennaio a maggio 2021 a favore:

- dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare);
- degli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il diritto al beneficio matura anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il bonus spetta, rispettivamente, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione e del 30% dell'ammontare dei canoni per affitto d'azienda.

Con il comma 2-bis il credito d'imposta è esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Il beneficio è riconosciuto in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 e spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Il beneficio spetta, anche in assenza dei requisiti indicati, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. A tali imprese il credito d'imposta spetta, rispettivamente nelle misure del 40% e del 20%.

CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

Il comma 5 dell'articolo 7, intervenendo sull'art. 79 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), prevede la proroga di un anno, ovvero anche per l'esercizio 2022, del "bonus alberghi", ovvero il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.

BONUS VACANZE

Il comma 3 dell'articolo 7 amplia le possibilità di utilizzo del bonus vacanze. Il credito potrà essere utilizzato anche per acquistare pacchetti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator e non solo direttamente nelle strutture ricettive.

CREDITO D'IMPOSTA SETTORE TESSILE

L'art. 8 modifica la disciplina del credito d'imposta per le rimanenze finali di magazzino del settore Tessile - Moda - Calzature e Pelletteria, introdotto dall'art. 48-bis del Decreto Rilancio, prorogandolo fino al periodo in corso al 31/12/2021.

Si ricorda che si tratta di un credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta di maturazione.

E' demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il compito di stabilire i decreti per la corretta individuazione dei settori economici ammissibili. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per richiedere il credito d'imposta saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Prorogato di un anno il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, previsto dal decreto Agosto, relativamente agli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche.

Il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, è pari al 50% degli investimenti effettuati nel 2021 purchè di ammontare complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia compresi tra i 150.000 euro e i 15 milioni di euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI

Il comma 1 dell'art. 32 introduce un nuovo credito d'imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito è destinato in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle strutture alberghiere a carattere non imprenditoriale (munite di codice identificativo regionale, ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast).

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Il beneficio spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono stati definiti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021. La comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

CREDITO D'IMPOSTA PER PAGAMENTI ELETTRONICI

I commi da 10 a 12 dell'art. 11-bis, che riproducono con alcune modifiche l'art. 11-bis, commi 10 e 11, del DL 99/2021, prevedono specifici crediti d'imposta:

- per le commissioni maturate in relazione a pagamenti elettronici. In particolare, viene stabilito che, nel periodo dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronici, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione, riconosciuta dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022, spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario;
- per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'agevolazione, valida nell'anno 2022, spetta nel limite di spesa di 320 euro per ciascun beneficiario.

CREDITO D'IMPOSTA DI RICERCA E SVILUPPO DI VACCINI E FARMACI

L'art. 31, commi 1-5 e comma 9, disciplina un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini.

Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per:

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata.

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario e non è cumulabile, in relazione agli stessi costi sostenuti, con altre agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

CREDITO D'IMPOSTA ALTA FORMAZIONE

All'art. 48-bis viene previsto un credito d'imposta per le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello. Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie relative a Industria 4.0.

Dottore Commercialista Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

Con l'articolo 20 viene modificata la disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della legge di bilancio per il 2021 (c.d. "beni ex-super ammortamento") prevedendo l'utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale (in luogo delle tre quote annuali di pari importo previste a regime) del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI

Con l'art. 60-bis - che sostituisce l'art. 1, comma 536, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) - viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Il credito d'imposta è concesso fino al 100% per le piccole e microimprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

Sarà un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire le disposizioni attuative.

CREDITO D'IMPOSTA A SOSTEGNO DELLA STAMPA

L'art. 67, commi da 1 a 6, riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai centri stampa ai punti vendita. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire le modalità attuative.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

I commi da 10, 11 e 13 dell'art. 67 intervengono invece sulla disciplina 2021 e 2022 del bonus pubblicità ex articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, prevedendo che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, sia per gli investimenti pubblicitari sulla stampa che per gli investimenti pubblicitari su radio-tv, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Nel biennio 2021-2022 saranno ammessi anche investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato. Per il 2021, la comunicazione telematica di prenotazione del bonus può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2021. Restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE

L'art. 67-bis introduce un nuovo credito d'imposta a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Il credito d'imposta - riconosciuto, per l'anno 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro - è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della l. n. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi. Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità attuative.

CREDITI D'IMPOSTA PROROGATI

Vengono inoltre confermati fino al 31 dicembre 2021:

- il credito d'imposta investimenti sisma di cui all'articolo 18-quater del D.L. 8/2017 (articolo 9, comma 1-bis);
- il credito d'imposta per le società benefit di cui all'articolo 38-ter del D.L. 34/2020 (articolo 19bis);
- il credito d'imposta per le imprese editrici per acquisto della carta di cui all'articolo 188 del D.L. 34/2020 (articolo 67, comma 9-bis 9-quater).

Bitonto, 05 agosto 2021

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it